

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI FIUMINATA	
	(Provincia di Macerata)	
	Rep. n. del.....	

	CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO	
	SCARPATE ROCCIOSE PROSPICENTI L’ABITATO DELLA FRAZIONE	
	DI VALLIBBIA”	
	(Codice CIG 82260173F9 - Codice CUP I46E20000030002)	

	L'anno duemilaventi (2020) il giorno (.....) del mese di (....),	
	nell'Ufficio di Segreteria presso la sede comunale, via Roma n. 30 – 62025	
	Fiuminata (MC), avanti a me dott. Angelo Montaruli, Segretario Comunale del	
	Comune di Fiuminata, autorizzato al rogito del presente atto, ai sensi dell'art. 97	
	del D.lgs 267/2000, senza assistenza di testimoni, avendovi le Parti comparenti,	
	fornite dei requisiti di legge, rinunciato d'accordo fra loro e con il mio consenso,	
	sono comparsi i signori:	
	1) Ing. Massacci Lorenzo, nato a San Severino Marche (MC) il 28 Maggio 1970 –	
	codice fiscale MSS LNZ 70E28 I156X, domiciliato per la carica in Fiuminata (MC)	
	in via Roma n. 30, il quale interviene al presente atto e stipula, ai sensi del D.Lgs.	
	n. 267/2000 e s.m.i., dello Stato Comunale, nonché in virtù del Decreto Sindacale	
	n. 01 del 13/01/2018, con cui lo stesso è stato nominato Responsabile dell'Area	
	Tecnica di questo Ente e al quale sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 107 del	
	D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non per proprio conto, ma esclusivamente quale	
	funzionario responsabile dell'Area Tecnica ed in rappresentanza del Comune di	
		1

	Fiuminata (codice fiscale 00266030436) con sede in via Roma n. 30, più avanti	
	indicato come “Comune” o “Committente”;	
	2) Sig.ra Nedelcu Ionela Luminita, nata in Romania il 02.06.1985 e residente in	
	Comunanza (AP) in Viale Trento n. 107 (Codice Fiscale NDL NLM 85H42 Z129Y),	
	la quale interviene al presente atto quale Legale Rappresentante della ditta	
	“Geogrimp” s.r.l., con sede legale in Ancona (AN) in via Scrima n. 36/B (codice	
	fiscale e Partita I.V.A. 02582950420), di seguito nel presente atto denominato	
	anche “Appaltatore”, che agisce come impresa singola.	
	Detti Comparenti, della cui personale identità, qualifica e poteri, io Segretario	
	rogante sono personalmente certo.	
	<i>preMESSo che</i>	
	▪ il presente documento, redatto ai sensi del comma 1, dell’art. 43 del D.P.R. n.	
	207/2010 e s.m.i., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione	
	Appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale	
	d’Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.	
	Nel seguito si intende:	
	- CODICE = D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;	
	- RG = D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente abrogate;	
	- CSA = Capitolato Speciale d’Appalto;	
	- DURC = Documento Unico di Regolarità Contributiva.	
	▪ la Giunta Comunale nella seduta del 20.02.2020 con atto n. 18 ha approvato il	
	progetto esecutivo dei lavori di “Consolidamento scarpate rocciose prospicienti	
	l’abitato della frazione di Vallibbia” redatto dallo Studio tecnico associato	
	Geoequipe con sede in Tolentino (MC), dell’importo complessivo di €. 266.000,00 di cui €.	
	184.867,38 per lavori;	
		2

	29/09/2020;	
	▪ alla presente procedura è stato inoltre applicato il termine dilatorio previsto dal comma 9 del citato art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	▪ l'Appaltatore e il Responsabile del procedimento in data Febbraio 2020 hanno sottoscritto il verbale nel quale risulta che permangono le condizione che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;	
	▪ l'Appaltatore in data protocollo n. ha presentato la documentazione di rito per la stipula del contratto, tra cui: ✚ "garanzia definitiva", ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Codice, mediante polizza n. rilasciata da Compagnia di assicurazione, in data dell'importo di €..... pari al% dell'importo di aggiudicazione (anziché del% per effetto della certificazione di qualità ai sensi del comma 7, dell'art. 93, del Codice); ✚ garanzia ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del Codice mediante polizza n°..... emessa in data dalla Assicurazioni - Agenzia di (.....), per le seguenti somme: a) € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi.	
	▪ che il Sottoscritto legale rappresentante della Società appaltatrice ha dichiarato di non trovarsi, unitamente alla Società che rappresenta, in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.	
	Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:	
		4

	ART. 1 - PREMESSE	
	La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente	
	Contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti del comma 9, dell'art. 32, del Codice, il Responsabile del	
	Procedimento dichiara che è trascorso, alla data odierna, il termine di trentacinque	
	giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione	
	definitiva prevista dal comma 6, dell'art.76 del Codice, recante l'indicazione della	
	data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.	
	ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il Comune di Fiuminata, come sopra rappresentato, affida all'impresa "Geogrimp"	
	s.r.l., con sede legale in Ancona (AN), che accetta, l'appalto a misura dei lavori di	
	"Consolidamento scarpate rocciose prospicienti l'abitato della frazione di Vallibbia"	
	e si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al	
	CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.	
	ART. 3 - CORRISPETTIVO	
	Il corrispettivo dell'appalto in oggetto è stato determinato in €. 77.697,45 (Euro	
	settantasettemilaseicentonovantasette/45) + Iva 22% al netto del ribasso d'asta	
	offerto del 60,178% (sessantavirgolacento settantotto%) e comprensivo di Euro	
	6.779,16 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.	
	Il presente contratto è stipulato "a misura" sensi del comma 7, dell'art. 43, del	
	D.P.R. n. 207/2010.	
	I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova	
	applicazione il comma 1, dell'art. 1664, del Codice Civile.	
	ART. 4 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	
	I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e rigorosa del	
		5

	progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione	
	n.18 del 20/02/2020, nonché delle condizioni stabilite nella lettera di invito alla	
	gara.	
	Sono allegati al presente contratto, come parte sostanziale ed integrante,	
	rispettivamente sotto le lettere “A” e “B”, in copia digitale di documenti analogici, i	
	seguenti elaborati progettuali:	
	- “A”: Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.);	
	- “B”: Elenco prezzi unitari.	
	Gli elaborati progettuali del progetto esecutivo sono considerati parte sostanziale	
	ed integrante del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegati	
	in quanto, le Parti dichiarano di averli sottoscritti in segno di conoscenza ed	
	accettazione e gli stessi vengono conservati dalla Stazione Appaltante presso	
	l'Ufficio del Responsabile del Procedimento.	
	La ditta appaltatrice sottoscrivendo i predetti documenti li giudica adeguati alla	
	conformazione delle opere e alla loro esecuzione anche a fronte dei sopralluoghi	
	eseguiti.	
	Sono parte integrante del presente contratto e si intendono qui esplicitamente	
	richiamati, benché non allegati:	
	- il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. n.	
	145/2000, per quanto non abrogato;	
	- il piano di sicurezza e di coordinamento;	
	- il piano operativo di sicurezza redatto dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art.	
	89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;	
	- le polizze in premessa citate.	
	Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto	
		6

	di tutte le vigenti norme di legge. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare:	
	▪ D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ▪ DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. negli articoli che sono in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi del Codice: ▪ Linee Guida del Ministero dell'Interno in materia di controlli antimafia del 23/06/2010, recepite dalla Giunta Comunale con deliberazione n.123 del 28.12.2010; ▪ Protocollo di legalità e sicurezza negli appalti della Prefettura di Macerata del 10/11/2011 e sottoscritto dal Comune di Fiuminata.	
	Art. 5 TERMINI PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI - PENALI	
	Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in appalto è fissato in giorni 100 (cento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto). In caso di ritardo sarà applicata la penale prevista all'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto (penale giornaliera di 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo netto contrattuale corrispondente ad €. 77,70).	
	Art. 6 SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI	
	E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità stabilite dall'art.107 del Codice e dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Art. 7 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	
	L'Appaltatore può svolgere i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori.	
		7

	La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di	
	un determinato lavoro entro i termini previsti nel "Cronoprogramma delle	
	lavorazioni" facente parte del progetto esecutivo approvato e di disporre l'ordine di	
	esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente nell'interesse dell'Ente.	
	ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	
	L'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, è dovuta ai sensi del comma 18,	
	dell'art. 35, del Codice e la stessa è subordinata alla costituzione di garanzia	
	fidejussoria prevista dal medesimo comma, a seguito del concreto inizio lavori,	
	risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal	
	Responsabile del Procedimento.	
	I pagamenti in acconto verranno corrisposti al maturare di stati d'avanzamento dei	
	lavori di importo, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% (comma	
	5bis, dell'art. 30, del Codice), pari a € 50.000,00 (art. 2.17 del Capitolato Speciale	
	d'Appalto), previa verifica del D.U.R.C..	
	I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale – UBI Banca s.p.a.	
	filiale di Pioraco (codice IBAN: IT 45 H 03111 69090 0000 0000 1659).	
	L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	Legge n. 136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta, analoga	
	clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera	
	delle imprese interessate ai lavori in oggetto. L'appaltatore il subappaltatore o il	
	subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli	
	obblighi di tracciabilità è obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione	
	Appaltante e alla Prefettura - Ufficio del Governo della provincia di Macerata. Ai	
	sensi del comma 9bis, dell'art. 3, della citata Legge n.136/2010 "Il mancato utilizzo	
	del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la	
		8

	piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto”, con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge. L'Appaltatore ai sensi della citata L. 136/2010 ha comunicato gli estremi del “conto corrente dedicato”: Banca - Agenzia di, codice IBAN: Le persone autorizzate ad operare sul conto sono: ▪ Sig.ra Nedelcu Ionela Luminita, nata in Romania il 02.06.1985 e residente in Comunanza (AP) in Viale Trento n. 107 (Codice Fiscale NDL NLM 85H42 Z129Y) in qualità di Legale Rappresentante della ditta “Geogrimp” s.r.l.; come da dichiarazione agli atti di questo Ente. L'Appaltatore dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che non saranno effettuati con le modalità di cui al presente articolo. ART. 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO Il Responsabile del Procedimento rilascia, entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun S.A.L., il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne la rata di saldo il certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (comma 4, art. 102 del Codice). Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 ed art. 184, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23/01/2013, per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica al momento della stipula del presente atto.	
		9

	In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica nel portale SDI.	
	Il pagamento della rata di saldo, per un importo non minore del 10% dell'importo contrattuale, è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. (art. 2.7 del capitolato speciale di appalto);	
	ART. 10 - SICUREZZA	
	Si dà atto che è stato depositato presso la Stazione Appaltante il P.O.S. (piano operativo di sicurezza), quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, per quanto attiene all'Impresa nelle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.	
	L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	ART. 11 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI	
	E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente. In particolare il sub-appalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazioni i disposti di cui all'art. 2.9 del	
		10

	Capitolato Speciale d'Appalto.	
	L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere	
	autorizzato dall'Amministrazione appaltante previa presentazione di istanza	
	corredata della documentazione prevista dall'art. 105 del Codice, ricordando che la	
	quota subappaltabile non può superare il 30% dell'importo complessivo del	
	contratto (comma 2, dell'art. 105, del Codice).	
	Il Responsabile dei lavori trasmetterà, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.	
	99 del D.Lgs. 81/2008, la notifica preliminare relativa agli stessi all'Azienda	
	Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro.	
	La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al sub-	
	appaltatore l'importo dei lavori eseguiti nei casi previsti dal comma 13, dell'art. 105	
	del Codice. L'Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante la parte dei lavori	
	eseguiti dal sub-appaltatore con la specifica del relativo importo con proposta di	
	pagamento.	
	ART. 12 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO	
	DELL'APPALTO	
	La Stazione appaltante potrà, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedere e	
	ordinare modifiche o varianti in corso d'opera nell'interesse pubblico, fermo	
	restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia. In tale	
	ipotesi, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di	
	un nuovo importo redatto sulla scorta dei prezzi risultanti dall'offerta prodotta	
	dall'Appaltatore.	
	Il corrispettivo derivante dall'esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti indicati	
	nelle varianti di cui al presente articolo sarà gestito, e pertanto contabilizzato e	
	liquidato, con le medesime modalità previste per i lavori originari.	
		11

	sicurezza;	
	d. le attrezzature ed il personale necessari per la realizzazione dei rilievi e	
	misurazioni di controllo sia per le opere da eseguirsi che per quelle già	
	eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;	
	e. il rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite dai soggetti diversi	
	dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori e per la conduzione del	
	cantiere;	
	f. le spese inerenti e conseguenti l'approntamento della segnaletica provvisoria;	
	g. le spese per lo sgombero del cantiere entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione	
	dei lavori, ad eccezione di quanto necessario per le operazioni di collaudo;	
	quest'ultimo dovrà essere tolto a collaudo avvenuto.	
	Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra elencati è conglobato nei prezzi	
	dei lavori a "misura", fisso ed invariabile, di cui all'art. 3 (corrispettivo) del presente	
	contratto.	
	L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha	
	l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e	
	regolamento vigenti.	
	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro	
	tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.	
	L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione	
	tecnica e la conduzione del cantiere.	
	Il D.L. ha il diritto di esigere la sostituzione del direttore di cantiere e del personale	
	dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza e comunque	
	l'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla	
	negligenza di detti soggetti.	
		14

	ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,	
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	
	Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del CODICE, al personale impiegato nei lavori	
	oggetto di appalti pubblici e concessioni, è applicato il contratto collettivo nazionale	
	e territoriale in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro,	
	stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente	
	più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia	
	strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta	
	dall'impresa anche in maniera prevalente. Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore,	
	fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle associazioni	
	stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o	
	artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni delle Ditte di cui è titolare e da ogni altra	
	qualificazione giuridica, economica e sindacale.	
	L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà	
	paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione	
	Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
	dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti	
	allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	Si applica il comma 6, dell'art. 30 del CODICE.	
	ART. 16 - CONTROVERSIE	
	Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel	
	dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito	
	formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi	
		15

	quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'art. 205 del Codice, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Macerata. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.	
	ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui al punto "2", della lettera "d", del comma 1, dell'art. 106 del Codice.	
	ART. 18 INADEMPIMENTI	
	In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione citata in premessa e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.	
	ART. 19 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	
	Si dà atto che lo schema del presente contratto è stato approvato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del	
	ART. 20 ANTIMAFIA	
	Non necessita in quanto in forza del D.Lgs. 159/2011 dal 13/02/2013 e non è più richiesto alcun adempimento per quanto attiene ai contratti per opere e lavori	

	pubblici per importi inferiori a €. 154.937,07 (giusta nota Prefettura di Macerata n.14260 di protocollo del 17/05/2013 agli atti di questo Ente).	
	ART. 21 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	
	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali le parti contraenti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131.	
	ART. 22 – DOMICILIO APPALTATORE	
	Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio legale in Ancona (AN) in via Scrima n. 36/B.	
	ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al comma 1, dell'art. 108 del CODICE.	
	La Stazione Appaltante procede invece alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 108 del CODICE.	
	Il direttore dei lavori o il RUP quando accertano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori o servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle	

	proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate	
	negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che	
	l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile	
	del procedimento dichiara risolto il contratto.	
	ART. 24 – RECESSO DEL CONTRATTO	
	E' altresì fatto salvo il diritto di recesso da parte del Comune, in qualunque tempo e	
	fino al termine della prestazione, ai sensi degli artt. 1671 del Codice Civile e	
	dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.	
	Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo	
	raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), che dovrà pervenire	
	all'affidatario almeno venti giorni prima.	
	ART. 25 – DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL'APPALTATORE	
	▪ <u>Dichiarazione di cui al D.P.R. n. 62/2013:</u>	
	L'Appaltatore dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal DPR n. 62 del	
	16/04/2013 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si	
	impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi	
	di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente	
	dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi	
	di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 costituiscono causa di risoluzione del	
	presente contratto.	
	▪ <u>Dichiarazione di cui al comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001:</u>	
	Ai sensi e per gli effetti del comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001	
	dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione	
	che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui	
	contenuto si dichiara di ben conoscere. L'Appaltatore è altresì a conoscenza	

	che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto	
	dal comma 16 ^{ter} , dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto	
	divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le	
	pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione	
	dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.	
	▪ <u>Dichiarazione di assunzione oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto:</u>	
	L'Appaltatore dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva	
	responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.	
	▪ <u>Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto:</u>	
	Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle	
	prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviando al	
	C.S.A. quale documento contrattuale.	
	L'Appaltatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni	
	da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel	
	C.S.A.; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara	
	inoltre che il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione	
	delle prestazioni è pienamente remunerativo.	
	ART. 26 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
	L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa	
	l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo	
	svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e da	
	regolamenti comunali in materia.	
	Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Massacci Lorenzo, Responsabile	
	dell'Area Tecnica.	
	Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico	
		19

